



Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque

APPALTO PUBBLICO DI SERVIZI - Affidamento dei servizi aventi ad oggetto la gestione di un sistema integrato, finalizzato al recupero di energia, di trattamento e smaltimento della frazione residuale, a valle della raccolta differenziata, dei rifiuti solidi urbani non pericolosi e dei rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani prodotti negli Ambiti Territoriali Ottimali della Sicilia – “Sistema Augusta”.

ALLEGATO 8 – SCHEMA CONTRATTO

CONTRATTO Affidamento dei servizi aventi ad oggetto la gestione di un sistema integrato, finalizzato al recupero di energia, di trattamento e smaltimento della frazione residuale, a valle della raccolta differenziata, dei rifiuti solidi urbani non pericolosi e dei rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani prodotti negli Ambiti Territoriali Ottimali della Sicilia – “Sistema Augusta”.

L’anno duemilanove, il giornodel mese di, in Palermo
innanzi a me, Notaio in Palermo con studio nella via.....n.....,
iscritto al Collegio notarile di Palermo, senza assistenza di testimoni, al cui intervento i
comparenti che hanno i requisiti di legge per farlo, d’accordo tra loro e con il mio consenso,
hanno espressamente rinunciato

SONO PRESENTI

- **Per l’Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque, Regione Siciliana, il Direttore dell’Osservatorio sui rifiuti**
-
-
-
-

Detti comparenti delle cui identità personali io notaio sono certo, convengono e stipulano quanto appresso

PREMESSO

- che il Direttore dell’Osservatorio sui rifiuti dell’Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque, Regione Siciliana (ARRA), da qui in appresso più brevemente denominato

“Direttore dell’Osservatorio” interviene al presente atto nell’ambito dei poteri allo stesso conferiti con decreto n.del

- che il Direttore dell’Osservatorio sui rifiuti dell’*Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque, Regione Siciliana* ha approvato con Decreto n. 94 del 27/04/2009 i bandi di gara per l’appalto pubblico “Affidamento dei servizi aventi ad oggetto la gestione di un sistema integrato, finalizzato al recupero di energia, di trattamento e smaltimento della frazione residuale, a valle della raccolta differenziata, dei rifiuti solidi urbani non pericolosi e dei rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani prodotti negli Ambiti Territoriali Ottimali della Sicilia – “Sistema Augusta”, il cui bando è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee (GUUE) n. 2009/S 82-118514, in data 29/04/2009, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n., in data, per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n., in data, sul sito informatico della stazione appaltante “profilo committente”, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture, sul sito informatico dell’Osservatorio, e, per estratto, sui due quotidiani nazionali con particolare diffusione nella Regione:

- 1).....,
- 2).....

su tre quotidiani regionali:

- 1).....,
- 2).....,
- 3)

e su un periodico regionale (ai sensi degli Artt. 66 D.Lgs. 163/06 e 35 e 23 della L. R. 7/2002);

- che il Direttore dell’Osservatorio sui rifiuti dell’*Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque, Regione Siciliana*, in ottemperanza a quanto concordato con la Commissione Europea, ha promosso l’espletamento della nuova procedura di gara per l’affidamento di appalto di servizi volto a sostituire le Convenzioni stipulate, in data 17 giugno 2003, dal Commissario delegato per l’emergenza rifiuti nella Regione Siciliana allora in carica, a seguito della sentenza della Corte di Giustizia Europea, in data 18 luglio 2007 in base al ricorso della Commissione delle Comunità Europee per essere state stipulate le Convenzioni *de quibus* senza avere applicato le procedure previste dalla direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, e successive modifiche ed integrazioni, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi;

- che, per quanto detto, al fine di dare adeguata esecuzione alla sentenza *ut supra* della Corte di Giustizia del 18 luglio 2007, volendosi perseguire l'effetto riparatorio della violazione contestata compatibilmente con la necessità di non pregiudicare irreparabilmente i risultati raggiunti con la chiusura dello stato di emergenza, l'ARRA, subentrata nei rapporti concessori a suo tempo stipulati dal Commissario delegato per l'emergenza dei rifiuti nella Regione Siciliana, ha proceduto all'esperimento di nuova gara per appalto di servizi, condizionata all'impegno dei nuovi aggiudicatari – attraverso la prestazione di idonee garanzie – a subentrare a nuovo titolo nei rapporti giuridici in essere, attraverso la sostituzione della *Convenzione*, a suo tempo stipulata con, mediante il presente *Contratto di appalto di servizi* e previo pagamento al Concessionario originario dell'importo corrispondente all'intero valore delle attività svolte e delle opere da esso realizzate;
- che tale importo è stato determinato sulla base di valutazioni operate dall'*Advisor*, appositamente individuato ed incaricato, e dall'*Organismo di Vigilanza e Controllo*, le cui stime fanno parte integrante della documentazione di gara (*Allegato 5 – Stato di fatto*) e dove sono altresì specificati i criteri per il calcolo del valore delle opere e delle attività svolte che il subentrante nell'affidamento dell'appalto di servizi deve corrispondere al Concessionario originario, a fronte di quanto svolto (attività) e di quanto realizzato (opere) da quest'ultimo, dovendo essere preservata la continuità operativa in essere, affinché la realizzazione delle opere e delle attività relative non venga ad interrompersi indipendentemente dagli adempimenti procedurali di cui alla nuova gara per appalto di servizi;
- che il Direttore dell'Osservatorio, sulla base della indicazione fornita dalla Commissione di aggiudicazione appositamente costituita per l'esame e la valutazione delle offerte pervenute a seguito della pubblicazione del bando di gara, ha deciso l'aggiudicazione a dell'appalto di servizi per la attuazione e la gestione per vent'anni del sistema integrato di trattamento e smaltimento, con utilizzo, mediante termovalorizzazione, della frazione residuale dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili, a valle della raccolta differenziata, prodotta nei comuni della Regione Siciliana appartenenti agli *Ambiti Territoriali Ottimali* (ATO) così come espressamente riportato nel bando di gara e nella offerta del proponente assegnatario;
- che, a seguito di tale aggiudicazione, l'operatore subentrante, con la firma del presente *Contratto* di appalto di servizi, viene ad acquisire la titolarità di tutto quanto previsto nelle

Ordinanze n. 1688 in data 29.11.04 e n. 172 in data 01.03.06 con le quali il Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia aveva autorizzato il precedente Operatore economico Tifeo Energia Ambiente S.C.p.A., originario assegnatario della *Convenzione*, alla **realizzazione** (Art. 2) ed alla **gestione** (Art. 3) degli impianti così come approvati ai sensi dell'Art. 2 delle medesime Ordinanze n. 1688 (29.11.04) e n. 172 (01.03.06) e qui di seguito elencati:

<i>Sistema</i>	<i>ATO</i>	<i>Comune</i>	<i>Località</i>	<i>Tipologia di impianto</i>
Augusta	CT4	Catania	Pantano d'Arci	stazione di trasferimento
	CT5	Caltagirone	ASI Caltagirone	stazione di trasferimento
	SR2	Avola	Contrada Baglio Nicolella	stazione di trasferimento
	SR1	Augusta	ASI Contrada Ogliastro	selezione e biostabilizzazione
	EN1	Enna	ASI Dittaino	selezione e biostabilizzazione
	RG1	Modica	ASI Modica-Pozzallo	selezione e biostabilizzazione
	SR1	Augusta	Contrada Bufalara	termovalorizzatore
	SR1	Lentini	Grotte S. Giorgio	discarica per FOS
	EN1	Enna e Assoro	Contrada Ciaramito	discarica per FOS
	RG1	Modica	Contrada Coste dell'Olio	discarica per FOS
	SR1	Lentini	Scalpello	discarica per residui della termovalorizzazione

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Premesse ed allegati

Le premesse, al pari degli allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente contratto, qui di seguito semplicemente denominato "*Contratto*".

Il presente atto è soggetto alle condizioni e disposizioni previste e disciplinate dall'art. 11 del D.P.R. n. 252 in data 3 giugno 1998.

Art. 2 – Oggetto dell'appalto

- 2.1)** Il Direttore dell'Osservatorio affida all'Operatore economico il servizio per il trattamento e l'utilizzo mediante termovalorizzazione, per la durata di venti anni, della frazione residua dei rifiuti solidi urbani, al netto della raccolta differenziata e dei rifiuti assimilabili non pericolosi prodotti nei Comuni della Regione Siciliana appartenenti agli Ambiti Territoriali Ottimali (A.T.O.), come specificato nell'elenco di cui alla Tabella A;
- 2.2)** Per quanto espressamente non previsto nel *Contratto* le parti fanno riferimento ai documenti allegati all'Ordinanza del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti n. 1455 in data 29.11.2004 che le parti stesse dichiarano di ben conoscere unitamente ai detti allegati per averne preso in precedenza esatta visione e conoscenza. Tali

documenti, così identificati, sono espressamente approvati dalle parti e non sono sostituiti dal presente *Contratto* che, anzi, ad essi espressamente si richiama.

Art. 3 – Disciplina dell'appalto

3.1) Fanno parte integrante sostanziale del *Contratto* i seguenti documenti, ancorché non allegati:

a **Verbale di aggiudicazione;**

b **Bando di Gara - Allegato 2 - Capitolato d'oneri;**

c **Bando di Gara - Allegato 5 – Stato di fatto** e relativo **Allegato 5.1** “Costi al 31/12/08 di Tifeo Energia Ambiente S.c.p.A. e dei Soci della società che hanno esposto costi sostenuti per il Sistema” e **Allegato 5.2** “Costi periodo 01/01/09-30/06/09 sostenuti per il Sistema di Tifeo Energia Ambiente S.c.p.A.”;

d **Bando di Gara - Allegato 6 – Specifica tecnica;**

e **Bando di Gara - Allegato 7 – Piano finanziario-riassuntivo;**

f **Autorizzazioni** emesse dall’Autorità competente in merito alle attività connesse con il presente *Contratto* e prescrizioni disposte dagli enti autorizzativi;

g **Progetti definitivi autorizzati** ai precedenti concessionari e progetti esecutivi da questi sviluppati nonché i progetti definitivi eventualmente presentati dall’assegnatario del presente contratto in sede di offerta;

h **Piani di monitoraggio ambientale “ante operam”** sviluppati dall’*Organismo di Vigilanza e Controllo* per gli anni 2005, 2006 e, in parte, 2007;

i **Cronoprogramma** di esecuzione delle opere quale presentato dall’assegnatario in sede di offerta.

3.2) In caso di divergenze fra gli elaborati grafici e gli elaborati descrittivi valgono le indicazioni riportate sugli elaborati grafici.

3.3) L’appalto viene affidato ed accettato sotto l’osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal *Contratto*.

Art. 4 – Obblighi dell’Operatore economico

4.1) L’Operatore economico assegnatario si impegna a trattare, a far data dal, la frazione residuale dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili da destinarsi all’impianto di termovalorizzazione con recupero di energia, fatta salva l’eventuale diversa data che sarà formalizzata con provvedimento del Presidente dell’ ARRA in relazione a eventi

che abbiano determinato ritardo nella stipula del *Contratto*, e/o ritardi nell'acquisizione di ulteriori autorizzazioni e permessi, e/o ritardi nella realizzazione del Sistema, non imputabili all'Operatore economico. La durata del *Contratto* si intenderà prorogata in riferimento alla diversa data formalizzata dal Presidente dell'ARRA ai sensi del presente paragrafo nonché nel caso di interruzioni del servizio per causa di forza maggiore accertata.

- 4.2)** L'Operatore economico, nel rispetto della normativa vigente nei singoli settori di riferimento, in particolare si impegna a:
- a)** rispettare, in sede di realizzazione degli impianti, quanto previsto dalla documentazione di gara di cui al punto **3.1**;
 - b)** realizzare il sistema di trattamento ed utilizzo di cui in premessa e gestirlo come previsto dalla documentazione di gara di cui al punto **3.1**;
 - c)** realizzare il piano di trasferimento e trasporto rifiuti;
 - d)** applicare il piano finanziario finale asseverato proposto e la tariffa di conferimento;
 - e)** svolgere ogni attività necessaria per ottenere, entro il, le abilitazioni, le approvazioni, concessioni, nulla-osta, permessi e tutto quanto altro necessario per la realizzazione e gestione del Sistema di trattamento ed utilizzo oggetto del *Contratto* ovvero entro la diversa data di cui al precedente **punto 1**;
 - f)** sollevare e tenere indenne l'ARRA da ogni e qualsiasi responsabilità civile nei confronti dei terzi in conseguenza dello svolgimento delle attività previste dal *Contratto*;
 - g)** eseguire a propria cura e spese gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti nei termini previsti dagli atti del *Contratto*;
 - h)** utilizzare, per la gestione degli impianti del Sistema, personale specializzato e osservare, nei riguardi del proprio personale, le leggi, i regolamenti e le disposizioni disciplinanti i rapporti di lavoro, ivi compresa la normativa in materia di assicurazioni sociali, previdenziali e di assicurazioni obbligatorie;
 - i)** adottare i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi e per evitare danni a beni pubblici e privati, nonché osservare tutte le vigenti norme di carattere generale e le prescrizioni di carattere tecnico, agli effetti della prevenzione degli infortuni sul lavoro;
 - j)** disporre di un organico di gestione composto dalle figure professionali esplicitate nella relazione tecnica di gestione e nel piano finanziario definitivo asseverato a

quest'atto allegato con lettera "...” la cui struttura potrà essere modificata esclusivamente in relazione a necessità tecniche e/o normative di legge;

k) riconoscere ai Comuni ospitanti gli impianti di trattamento del Sistema (Termovalorizzatori, Impianti di separazione Secco/Umido, Discariche, Stazioni di Trasferenza) un contributo, come da offerta, per ogni tonnellata di rifiuti conferiti nel Sistema, così specificato:

- a. impianto di termovalorizzazione: euro per tonnellata di rifiuti conferiti nel Sistema;
- b. discarica: euro per tonnellata di rifiuti conferiti nel Sistema da suddividere in modo uguale tra tutti i comuni sede di impianto;
- c. impianti di pretrattamento: euro per tonnellata di rifiuti conferiti nel Sistema da suddividere in modo uguale tra i comuni sede di impianto;
- d. stazioni di trasferimento: euro per tonnellata di rifiuti conferiti nel Sistema da suddividere in modo uguale tra i comuni sede di impianto;
- e. comuni che raggiungeranno nell'anno precedente al conferimento le percentuali minime di raccolta differenziata previste dal D.Lgs 152/2006 e sue modifiche ed integrazioni: euro per tonnellata di rifiuti conferiti nel Sistema.

Il pagamento dovrà avvenire attraverso il versamento nel fondo di perequazione, gestito dall'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e delle Autonomie Locali, secondo criteri e modalità da definirsi dall'Agenzia stessa. In caso di ritardato versamento al suddetto fondo e di corrispondente mancato pagamento ai comuni, l'Operatore economico dovrà corrispondere gli interessi di mora a partire dal giorno previsto per il pagamento e fino al giorno di effettivo pagamento, calcolati al tasso di interesse legale. Nel caso in cui il ritardo superi i 60 (sessanta) giorni, l'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e delle Autonomie Locali tratterà l'importo del contributo dai pagamenti da effettuare all'Operatore economico, provvedendo ad erogare direttamente ai Comuni le somme di loro rispettiva competenza;

l) provvedere al trasferimento della frazione residuale dalle proprie stazioni di trasferimento all'impianto di separazione secco/umido (nel caso in cui la stazione di trasferimento sia all'interno del territorio dell'A.T.O. di appartenenza del Comune conferente);

- m) sostenere l'onere per il trasporto della frazione residuale dai confini dell'A.T.O. alla stazione di trasferenza o all'impianto di separazione secco/umido (nel caso in cui gli stessi siano al di fuori dei confini dell'A.T.O. di appartenenza del Comune conferente);
- n) provvedere al trasferimento della frazione secca dall'impianto di separazione secco/umido all'impianto di termovalorizzazione;
- o) provvedere al trasferimento della frazione umida stabilizzata non altrimenti utilizzabile e dei resti della lavorazione alla discarica controllata per rifiuti urbani;
- p) provvedere al trasferimento dei residui dalla termovalorizzazione alla discarica per rifiuti speciali;
- q) rilasciare le garanzie fideiussorie di cui al successivo **Art. 20** a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dal presente *Contratto*.

Art. 5 – Obblighi della Amministrazione appaltante

L'ARRA si impegna a:

- a) rendere operativo, a far data dal l'obbligo, per i Comuni facenti parte degli A.T.O., di cui alla Tabella A, di conferire tutti i rifiuti, a valle della raccolta differenziata, all' Operatore economico, nelle località previste secondo il Piano del concessionario originario, conformemente alle previsioni del presente *Contratto*;
- b) non autorizzare terzi per l'effettuazione delle prestazioni oggetto del *Contratto* nei Comuni di cui all'**Art. 2.1**;
- c) rendere il *Contratto* vincolante, sino alla scadenza naturale o diversamente pattuita di comune accordo tra le Parti, per il soggetto obbligato a conferire i rifiuti, anche nel caso di mutamento di qualsiasi natura del soggetto stesso;
- d) sostenere e favorire l'attività dell'Operatore economico attraverso il puntuale svolgimento delle pratiche amministrative inerenti alle attività oggetto del *Contratto*, ricadenti nella sua competenza e/o titolarità;
- e) emanare tutti gli atti di propria competenza necessari alla realizzazione del sistema e permettere il corretto svolgimento delle attività sulle aree degli interventi senza impedimenti ed entro i termini previsti.

Art. 6 – Obbligo del conferimento di rifiuti

- 6.1)** In forza di quanto previsto all' **art. 4** del presente *Contratto* e nell'esercizio dei poteri istituzionali dell'ARRA, la stessa garantirà il conferimento al sistema di trattamento ed

utilizzo, da parte di tutti i Comuni facenti parte degli ATO di cui all'allegata Tabella A, di tutta la frazione residuale di rifiuti solidi urbani ed assimilabili, a valle della raccolta differenziata, sull'intero territorio dei Comuni stessi, e conferita secondo le modalità ed i tempi specificati nel programma predisposto dall'operatore aggiudicatario, in conformità con la impostazione di cui alla documentazione di appalto.

- 6.2)** Saranno a carico delle Società d'ambito o dei singoli Comuni, se non aggregati, gli oneri per il trasferimento della frazione residuale dal luogo di produzione fino ai confini dell'A.T.O..
- 6.3)** Nel caso della realizzazione e della gestione di una stazione di trasferimento all'interno dell'A.T.O., saranno a carico della Società d'ambito o dei singoli Comuni, se non aggregati, esclusivamente gli oneri per il trasferimento della frazione residuale dal luogo di produzione alla stazione di trasferimento.
- 6.4)** L'ARRA riconosce all'Operatore economico il diritto di non accettare partite di rifiuti non rispondenti alla autorizzazione e alle caratteristiche tecniche degli impianti.

Art. 7 – Tariffa

7.1) La tariffa a corrispettivo delle attività oggetto del presente *Contratto* è di Euro,... (.....) per ogni tonnellata di rifiuto solido urbano, a valle della raccolta differenziata, conferita al servizio oggetto del presente *Contratto*.

7.2) La tariffa sarà adeguata ogni qualvolta l'indice di adeguamento, calcolato secondo i parametri seguenti, superi complessivamente il 5% di quello calcolato ad inizio attività di gestione o del precedente aggiornamento e, in tal caso, l'aumento sarà pari alla quota eccedente il 5%. La verifica sarà effettuata entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento e l'eventuale aggiornamento avrà decorrenza dal 1° gennaio precedente. L'eventuale conguaglio sarà conteggiato e corrisposto allo scadere del quadrimestre successivo all'esercizio di riferimento.

7.3 Elementi per il calcolo delle variazioni del costo:

- costo dei servizi:	40 %
- materiali di consumo e manutenzioni:	30 %
- indicatore finanziario:	10 %
- costo del personale:	20 %.

Per quanto riguarda la voce "costo dei servizi" saranno applicate le variazioni dell'indice ISTAT per la voce "servizi" desunto dalla variazione dei "Numeri indici dei prezzi al consumo per l'intera collettività per tipologia di prodotti".

Per quanto riguarda la voce “*costo dei materiali di consumo e delle manutenzioni*” saranno applicate le variazioni dell’indice ISTAT per come desunti dalla variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

Per quanto riguarda la voce “*costo del personale*” saranno applicate le variazioni di costo determinate dal “*contratto FISE-ASSOAMBIENTE*” per operai di 3° livello.

Per quanto riguarda la voce “*indicatore finanziario*” il parametro è l’Euribor (*Euro Interbank Offered Rate*) a 12 mesi con divisore 365.

La data di riferimento per il calcolo dell’eventuale aggiornamento tariffario è il 31 dicembre dell’anno antecedente la data in cui viene effettuata la verifica.

- 7.4) Nel caso in cui dovessero intervenire, nel corso dell’esercizio, normative che impongano all’aggiudicatario adeguamenti implicanti investimenti o oneri superiori, su base cumulativa, allo 0,25% del valore complessivo dell’appalto la tariffa sarà rivalutata in modo da non alterare l’equilibrio economico iniziale dell’appalto.

Art. 8 – Pagamenti

8.1) L’appalto è remunerato con le somme provenienti dalla tariffa (€/tonn) che viene versata dall’Autorità d’Ambito come corrispettivo per il servizio di trattamento dei rifiuti urbani ed assimilati, a valle della raccolta differenziata, al Fondo di Perequazione, istituito con legge regionale n. 17/04, art. 11, comma 4 e ss., attraverso il quale si provvede al pagamento di quanto dovuto all’appaltatore in relazione alla quantità di rifiuto urbano ed assimilato conferito dalle Autorità d’Ambito con le modalità di cui alla suddetta legge regionale, e con le somme provenienti dai ricavi della vendita dell’energia elettrica prodotta dagli impianti del sistema. L’aggiudicatario potrà accedere, ricorrendone i presupposti, ai benefici previsti dalla normativa vigente per la produzione e vendita dell’energia elettrica prodotta dagli impianti del sistema

8.2) Ove si verificassero ritardi nei pagamenti, la tariffa verrà corrisposta in misura maggiorata applicando, dal trentunesimo giorno, l’interesse al tasso legale.

Art. 9 – Pubblico Servizio

Le attività oggetto del *Contratto* costituiscono servizio pubblico essenziale che per nessuna ragione potrà essere sospeso o abbandonato, salvo che per cause di forza maggiore. Nei casi di manutenzione straordinaria di tutto o parte del sistema che comportino la sospensione del servizio, saranno applicate le modalità previste dal *Piano di mutuo soccorso*.

Art. 10 – Tempi di realizzazione del servizio ed inizio delle attività

La realizzazione degli impianti di trattamento della frazione residua dei rifiuti urbani, al netto della raccolta differenziata, dovrà essere attuata entro la data del e da tale data dovranno avere inizio le attività di trattamento fatta salva l'eventuale diversa data stabilita ai sensi dell' **art. 4.1** del *Contratto*

Art. 11 – Convenzioni per la cessione di energia elettrica

L' Operatore economico si impegna alla stipula, entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione del presente atto, di una convenzione con il Gestore dei Servizi Elettrici S.p.A. avente ad oggetto la cessione di energia elettrica alle condizioni di cui al provvedimento CIP 6/1992 e successive modifiche ed integrazioni o incentivi equivalenti.

Art. 12 – Penalità

- 12.1)** In caso di sospensione del Servizio per 24 ore consecutive per fatto e colpa dell'Aggiudicatario (restando pertanto esclusa ogni sospensione dovuta ad interventi di manutenzione programmata o straordinaria sul Sistema o sugli impianti, previamente concordata ed autorizzata dall'*Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque*) sarà applicata a carico dello stesso una penale in via amministrativa, comprensiva di tutti i danni, pari a 0,0137% del valore dell'appalto per ciascun giorno di interruzione fino ad un massimo dell'1,37% del valore dell'appalto.
- 12.2)** Qualora l'Operatore economico ritenga che la sospensione del servizio di cui al precedente punto sia dipesa da causa di forza maggiore o sia imputabile a terzi, dovrà notificarlo all'ARRA entro 24 ore dalla formale contestazione; in caso di riconoscimento di tali elementi l'Operatore economico sarà esonerato dal pagamento della penale.
- 12.3)** Si intende per sospensione del servizio non la interruzione del funzionamento di una o più unità del Sistema bensì un qualsiasi evento che, per colpa dell'Operatore economico, impedisca il conferimento dei rifiuti al Sistema da parte delle Società d'ambito conferenti.

Art. 13 – Vigilanza sull'adempimento del Contratto

Sull'ottemperanza degli adempimenti connessi alla gestione del servizio vigilerà un *Organismo di Vigilanza e Controllo (OVC)*, nominato dall'*Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque*.

La funzione dell'*Organismo di Vigilanza e Controllo* sarà quella di garantire l'osservanza ed il puntuale adempimento di quanto previsto nel *Contratto* di appalto di servizi, anche con particolare riferimento ai tempi di realizzazione del Sistema e degli impianti di trattamento ed utilizzo mediante termovalorizzazione della frazione residua dei rifiuti solidi urbani rientranti nel presente bando di gara.

Gli oneri di funzionamento dell'*Organismo di Vigilanza e Controllo* sono a totale carico dell'Operatore economico da pagarsi in rate semestrali anticipate, coperte da garanzia bancaria o assicurativa, all'*Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque* che provvederà alla successiva liquidazione.

Art. 14 – Attività di supervisione a cura dell'ARRA

L'*Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque* curerà direttamente ovvero attraverso i propri organismi una serie di attività di supervisione che comprendono:

- (i) *Indagine epidemiologica* in base al piano predisposto dal *Dipartimento Osservatorio Epidemiologico* dell'*Assessorato alla Sanità* della Regione Siciliana;
- (ii) *Piano di comunicazione e d'informazione* in conformità a quanto definito nelle “*Linee guida recanti i criteri per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili*” (Art. 3, comma 2 del D. Lgs 372/995). *Gestione dei Rifiuti* (Impianti di incenerimento);
- (iii) *Attività di alta sorveglianza e di garanzia* sulla corretta realizzazione delle attività oggetto della gara e di contratto, sulla conformità ai progetti, sulla adozione delle *BAT* (*Best Available Techniques*), sull'esecuzione delle costruzioni a regola d'arte, sulla funzionalità dei processi impiantistici, con particolare riferimento alle attività di Direzione lavori ed ai Collaudi.

Gli oneri per le attività di cui ai punti **i), ii), iii)** svolte a cura dell'*Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque* e di organismi propri o dell'Amministrazione regionale sono a totale carico dell'Operatore economico.

Art. 15 – Risoluzione del Contratto

- 15.1) La dichiarazione di fallimento, di cessazione di attività o di scioglimento dell'Operatore economico comporteranno l'automatica ed immediata decadenza del *Contratto*.
- 15.2) Il contratto è risolto, oltre che nelle ipotesi previste nella normativa vigente, nei seguenti casi:
- a) nel caso l'appaltatore ceda a terzi l'esecuzione dell'attività o subappalti parte di essa senza la prescritta preventiva autorizzazione scritta dell'Amministrazione appaltante;
 - b) per motivi di pubblico interesse;
 - c) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
 - d) nel caso vengano meno i requisiti "generali" o di "idoneità professionale" dell'appaltatore;
 - e) in caso di cessazione di attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'impresa;
 - f) qualora la somma delle penali complessivamente applicate superi il 20% dell'importo complessivo dell'aggiudicazione;
 - g) qualora l'Appaltatore non provveda al reintegro della cauzione ridottasi a causa di applicazione di penali o per qualsiasi altra causa;
 - h) nel caso di mancato adeguamento del servizio alla normativa.
- 15.3) La risoluzione del contratto ha effetto retroattivo, viene disposta con Decreto del Direttore del IV Settore e della emissione del decreto verrà data comunicazione all'impresa con notificazione a mezzo di ufficiale giudiziario.
- 15.4) La risoluzione del contratto fa sorgere a favore dell'Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque il diritto di affidare il servizio alla ditta che segue immediatamente in graduatoria o ad altra ditta e di incamerare la cauzione.
- 15.5) Alla parte inadempiente saranno addebitate le maggiori spese sostenute dall'Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque stessa e i danni conseguenti.

- 15.6) L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali della ditta per il fatto che ha determinato la risoluzione.
- 15.7) L'applicazione delle suddette penali ed il verificarsi di fattispecie di cui sopra comporteranno la trasmissione dell'informazione da parte dell'Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque all'Autorità di Vigilanza per l'annotazione nel Casellario informatico.
- 15.8) In caso di mancato rispetto dei termini di attivazione del servizio ed inizio delle attività, nonché di reiterate evenienze di sospensione del servizio per più di 24 ore consecutive, senza la giustificazione della causa di forza maggiore (ivi compresi, a titolo meramente esemplificativo, i provvedimenti inibitori della Pubblica amministrazione o delle autorità giudiziarie, factum principis, scioperi nei servizi pubblici essenziali, ecc.), ovvero di omissione delle operazioni di manutenzione, l'ARRA potrà dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, previo congruo preavviso. In tali casi, spirato il preavviso, la risoluzione potrà essere esercitata previa intimazione all'Operatore economico a porre in essere le specifiche azioni ritenute necessarie dall'ARRA per rimediare all'inadempimento entro il termine di trenta giorni, decorso il quale il Contratto è, in ogni caso, da intendere immediatamente ed automaticamente risolto.
- 15.9) In caso di risoluzione per inadempimento non verrà riconosciuto all'Operatore economico alcun corrispettivo, salvo quanto dovuto per le attività svolte sino alla cessazione delle medesime, mentre sarà escutibile la fideiussione, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Anche in questo caso si applica quanto previsto al precedente punto 15.7).
- 15.10) Fintantoché l'ARRA non subentri nello svolgimento delle attività ovvero non affidi a terzi mediante nuovo *Contratto* lo svolgimento delle stesse, avvalendosi a tal fine degli impianti di cui al presente *Contratto*, l'Operatore economico sarà comunque tenuto a svolgere le attività di cui al presente *Contratto* ed avrà diritto al pagamento dei relativi corrispettivi.

Art. 16 – Recesso

L'Amministrazione può recedere dal contratto:

in qualunque momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del codice civile e per qualsiasi motivo.

L'impresa può recedere dal contratto;

in caso di impossibilità ad eseguire il contratto, in conseguenza di causa non imputabile alla stessa impresa, secondo il disposto dell'art. 1672 del codice civile.

In caso di recesso l'appaltatore ha diritto al pagamento di un corrispettivo, se richiesto, commisurato alla parte del servizio effettuata, comprensiva delle spese sostenute.

È escluso ogni ulteriore risarcimento o indennizzo.

Fintantoché l'ARRA non subentri nello svolgimento delle attività ovvero non affidi a terzi mediante nuovo *Contratto* lo svolgimento delle stesse, avvalendosi a tal fine degli impianti di cui al presente *Contratto*, l'Operatore economico sarà comunque tenuto a svolgere le attività di cui al presente *Contratto* ed avrà diritto al pagamento dei relativi corrispettivi.

Art. 17 – Piano di mutuo soccorso

Il Sistema oggetto del presente *Contratto* è inserito in un *Piano di mutuo soccorso*, che lega i sistemi previsti, per coprire le esigenze di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani della intera Regione Siciliana. Tale *Piano*, predisposto sotto il controllo dell'*Organismo di Vigilanza e Controllo*, consente che, in caso di fuori servizio di un impianto del Sistema o di una parte dell'impianto del Sistema o dell'intero Sistema, i rifiuti che non possano essere ivi conferiti, lo possano invece essere in altro impianto dello stesso Sistema o di altro Sistema per tutta la durata del disservizio.

È stato sottoscritto, da parte dei quattro Operatori industriali originari assegnatari delle *Convenzioni*, il *Piano preliminare di mutuo soccorso*, con il Visto per approvazione da parte dell'*Organismo di Vigilanza e Controllo* in data 18 ottobre 2007.

Il *Piano esecutivo di mutuo soccorso* dovrà essere stipulato dagli *Operatori* subentranti con il contratto di appalto di servizi, previa approvazione dell'ARRA che si potrà avvalere dell'*Organismo di Vigilanza e Controllo*, entro sei mesi dalla stipula del contratto.

Art. 18 – Garanzie

18.1) L' Operatore economico rilascia all'ARRA: - idonea garanzia, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo del valore dell'appalto; - idonea garanzia a copertura dei rischi di eventuali danni ambientali, pari al 5% (cinque per cento) dell'importo del valore dell'appalto. Le garanzie di cui sopra rilasciate rispettivamente da(polizza n. in data) per il massimale di euro, (.....) a garanzia della realizzazione degli impianti del termovalorizzatore e della successiva gestione, e da(polizza n. in data) di Euro (.....) a garanzia della responsabilità civile inquinamento,

sono allegare sotto le lettereeal presente *Contratto*. La copertura del rischio ambientale avrà decorrenza dalla data di inizio dello svolgimento del servizio. L' Operatore economico provvederà, entro il alla stipula delle seguenti polizze assicurative:

- 1) responsabilità civile verso terzi (RCT) con massimale per sinistro pari allo 0,50% del valore dell'appalto a copertura dei danni che l'impianto può arrecare a persone o cose per fatto proprio o colposo;
 - 2) incendio industriale con copertura dei danni originati nel corso delle attività di gestione degli impianti ed inoltre per eventi naturali e accidentali, atti vandalici ed attentati, eventi atmosferici, con massimali pari all'1% del valore dell'appalto;
 - 3) **fideiussione** a garanzia del pagamento, da effettuarsi entro 90 (novanta) giorni dalla stipula del nuovo *Contratto* di appalto di servizi e, comunque, entro la data dell'effettivo subentro, se successiva, a favore del concessionario uscente e dei suoi soci, dell'importo corrispondente all'intero valore delle attività svolte e delle opere realizzate e di quanto altro attestato dall'*Advisor* e dall'*Organismo di Vigilanza e Controllo*;
 - 4) **fideiussione** a garanzia della realizzazione del piano di comunicazione e informazione e dell'indagine sull'ambiente e sulla salute (compreso indagine epidemiologica) di importo pari a €600.000,00.
 - 5) **fideiussione** a copertura delle quote: annuale per i compiti assegnati al Comitato Scientifico di garanzia e all'Organismo di Vigilanza e Controllo pari a € 600.000,00.
- 18.2)** Il mancato rinnovo di dette garanzie ad ininterrotta copertura dei rischi per tutta la durata del *Contratto* comporterà l'automatica ed immediata risoluzione del *Contratto* ai sensi dell'Art. 15.
- 18.3)** L'ARRA sarà tenuta indenne dall'Operatore economico per i danni a persone o cose arrecate dai mezzi che conferiscono al medesimo i rifiuti.

Art. 19 – Sottoscrizione del Contratto

I signori intervengono al presente atto, in nome e per conto delle società come sopra da loro rappresentate, sottoscrivendo il presente *Contratto* ai soli fini di:

- 1) dare formale comunicazione che la società è la società costituita dalle sopraddette società qui rappresentate, ai fini di svolgere le attività oggetto del *Contratto*;
- 2) manifestare il consenso, in nome e per conto di ciascuna delle suddette società rappresentate, al subentro ed alla sottoscrizione del *Contratto* da parte della suddetta società;
- 3) assumere l'impegno a non modificare la composizione della compagine societaria della medesima società per tutta la durata del *Contratto* salvo autorizzazione espressa da parte del Presidente dell' ARRA;
- 4) impegnarsi, ciascuno nei limiti della propria partecipazione nella società a fare in modo che, per tutta la durata del *Contratto*, la detta società sia dotata dei mezzi finanziari indicati nel piano economico finanziario presentato in data, asseverato il dalla Bancada destinarsi all'adempimento degli impegni assunti dalla predetta societàcon la sottoscrizione del *Contratto*.

Art. 20 – Definizione controversie

Per la soluzione di ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione ed alla esecuzione del presente *Contratto* non risolta in via amministrativa, il Foro competente è quello di Palermo. È esclusa la possibilità di ricorrere alla competenza arbitrale.

Art. 21 – Spese contrattuali

Le spese tutte dipendenti e conseguenti dalla stipula del *Contratto*, ivi comprese quelle di carattere fiscale, sono a totale carico dell'Operatore economico.

Art. 22

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 C. C. le parti come sopra costituite dichiarano di avere preso conoscenza, di accettare e di approvare specificatamente le clausole di cui agli **art. 1** (*Condizione e disposizioni D.P.R. 252/98*), **art. 4** (*Obblighi dell'Operatore economico*), **art. 5** (*Obblighi della Amministrazione appaltante*), **art. 9** (*Pubblico servizio*), **art. 12** (*Penalità*), **art. 15** (*Risoluzione del Contratto*), **art. 16** (*Recesso*), **art. 18.2** (*Garanzie – Decadenza per mancato rinnovo*), **art. 20** (*Definizione controversie*), nonché le premesse del presente *Contratto*.

Le parti dichiarano di avere preso visione degli allegati e mi dispensano dalla relativa lettura.

Io Notaio ho ricevuto il presente atto scritto da persona di mia fiducia e da me su xx fogli dei quali occupa pagine fin qui e da me letto ai componenti che lo approvano e sottoscrivono.

TABELLA A – Elenco dei comuni serviti nell’ambito del Sistema Palermo e della relativa popolazione residente (dati ISTAT Censimento 2001 elaborati da www.comune.sicilia.it)

Comune	ATO	Popolazione residente al censimento 2001
Augusta	SR.1	33.466
Buccheri	SR.1	2.320
Buscemi	SR.1	1.200
Canicattini Bagni	SR.1	7.510
Carlentini	SR.1	16.840
Cassaro	SR.1	909
Ferla	SR.1	2.759
Floridia	SR.1	20.803
Francofonte	SR.1	13.097
Lentini	SR.1	23.711
Melilli	SR.1	12.202
Palazzolo Acreide	SR.1	9.109
Priolo Gargallo	SR.1	11.752
Siracusa	SR.1	121.000
Solarino	SR.1	7.232
Sortino	SR.1	9.086
Avola	SR.2	31.080
Noto	SR.2	22.971
Pachino	SR.2	21.048
Porto Palo di Capo Passero	SR.2	3.500
Rosolini	SR.2	19.920
Catania	CT.4	306.464
Caltagirone	CT.5	36.846
Castel di Judica	CT.5	4.682
Grammichele	CT.5	12.661
Licodia Eubea	CT.5	3.141
Mazzarone	CT.5	3.688
Militello in Val di Catania	CT.5	8.193
Mineo	CT.5	5.580
Mirabella Imbaccari	CT.5	6.294
Palagonia	CT.5	16.626
Raddusa	CT.5	3.531
Ramacca	CT.5	10.460
San Cono	CT.5	2.959
San Michele Ganzaria	CT.5	4.743
Scordia	CT.5	16.692
Vizzini	CT.5	7.070
Agira	EN.1	8.351
Aidone	EN.1	6.057

Assoro	EN.1	5.392
Barrafranca	EN.1	13.157

Comune	ATO	Popolazione residente al censimento 2001
Calascibetta	EN.1	4.797
Catenanuova	EN.1	4.898
Centuripe	EN.1	5.888
Cerami	EN.1	2.463
Enna	EN.1	29.072
Gagliano Castelferrato	EN.1	3.767
Leonforte	EN.1	14.145
Nicosia	EN.1	14.824
Nissoria	EN.1	3.015
Piazza Armerina	EN.1	21.040
Pietraperzia	EN.1	7.312
Regalbuto	EN.1	7.743
Sperlinga	EN.1	963
Troina	EN.1	10.072
Valguarnera Caropepe	EN.1	8.642
Villarosa	EN.1	5.693
Acate	RG.1	7.980
Chiaromonte Gulfi	RG.1	8.029
Comiso	RG.1	28.389
Giarratana	RG.1	3.343
Ispica	RG.1	14.403
Modica	RG.1	52.135
Monterosso Almo	RG.1	3.333
Pozzallo	RG.1	17.688
Ragusa	RG.1	68.346
Santa Croce Camerina	RG.1	8.474
Scicli	RG.1	25.560
Vittoria	RG.1	54.320
